SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2021.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nella giornata del 10 settembre 2021.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 2338 del 9 settembre 2021, con la quale la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, nella giornata del 10 settembre 2021, per sanificazione degli ambienti ad uso ufficio;

Vista la nota n. 2389 del 14 settembre 2021, con la quale, la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, nella giornata del 13 settembre 2021;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, nella giornata del 10 settembre 2021, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Calabria, che con nota n. 251 datata 21 settembre 2021 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nella giornata del 10 settembre 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2021

Il direttore: SIRIANNI

21A06087

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2021.

Definizione dei requisiti per l'assegnazione e delle modalità di erogazione del riparto del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto, in particolare, l'art. 23-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, il quale dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19;

Considerato che i commi 2 e 3 del predetto art. 23-*ter* prevedono, rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle stesse risorse, sulla base della qualità dei progetti presentati;

Visto, inoltre, il comma 4 dello stesso art. 23-*ter*, il quale prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del precitato decreto-legge n. 41 del 2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei requisiti per l'assegnazione del contributo e delle modalità per l'erogazione delle relative risorse;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'assegnazione delle risorse

1. Possono concorrere all'assegnazione del fondo per il sostegno alle piccole e medie città d'arte e ai borghi, i comuni che presentano i seguenti tre requisiti:

a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore ai 60.000 abitanti;

b) presenza dell'ente nella «Classificazione ISTAT dei comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorché non esclusiva;

c) diminuzione, superiore alle 50.000 unità, delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall'ISTAT nella rilevazione del «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione».

2. I comuni ammessi all'assegnazione del fondo possono presentare la richiesta di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000 euro.

3. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la domanda, riguardanti:

a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l'accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;

c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;

d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate;

e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

4. Il progetto deve contenere, altresì, le informazioni previste dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente decreto, volte a consentirne la valutazione sulla base dei parametri seguenti:

a) qualità, in termini di originalità, innovatività, multidisciplinarità, ricchezza e approfondimento dei contenuti, capacità di comunicazione del progetto;

b) accessibilità, in termini di capacità del progetto di coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere da queste fruibile;

c) sostenibilità, in termini di durata nel tempo, impatto ambientale e ricaduta sociale del progetto;

d) efficacia ed economicità, in termini di capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi e le finalità prefissati con un rapporto costi-benefici proporzionato.

5. La selezione dei progetti da ammettere a contributo è effettuata, sulla base dei parametri di cui al comma 4 e dei criteri previsti dall'avviso pubblico di cui all'art. 3, da una Commissione costituita da quattro componenti, di cui due individuati dal Ministero dell'interno e due dal Ministero della cultura, per le valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione. La Commissione è nominata con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Il contributo ai progetti selezionati è erogato dal Ministero dell'interno al comune beneficiario con le seguenti modalità:

fino al 20 per cento del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune;

la restante somma dovuta, sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90 per cento della spesa complessiva;

il residuo 10 per cento è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. Con decreto del Ministero dell'interno, è adottato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo contenente l'elenco dei comuni ammessi alla selezione in base ai criteri definiti all'art. 1, comma 1, del presente decreto, le modalità di partecipazione, la documentazione da produrre, i criteri per la valutazione dei progetti e per la determinazione dei contributi, nel limite massimo di cui all'art. 1, comma 2, adottati dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 5, i termini di esecuzione degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Il Ministro della cultura: FRANCESCHINI

21A06124

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2021.

Modifica del decreto 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, e gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 17, comma 1, che demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale a uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 giugno 2015, n. 133;

Visto il decreto del direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio 1° febbraio 2016, di graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale (centrali e periferici) del Ministero della salute e di individuazione delle fasce economiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

Visto il decreto del direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute 29 novembre 2016, con il quale sono stati ripartiti a ciascun centro di responsabilità, per tipologia di incarico, i relativi contingenti;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, recante modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 2017, n. 237;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, è stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, che individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare, l'art. 1, comma 5-*ter*, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sette da attribuire all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero ed è stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione ad incarichi di fascia economica A;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2020, parzialmente modificato con decreto del Ministro della salute 24 maggio 2021, che individua gli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari non titolari di struttura complessa e abroga, nei termini di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo provvedimento, il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'art. 1, comma 882;

Preso atto, quindi, che il contingente di quarantasei strutture complesse individuate presso il Ministero della salute con decreto interministeriale 9 agosto 2019 è corrispondentemente aumentato degli uffici che vengono istituiti in applicazione del citato art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino a un massimo di sei unità;

Considerato che, atteso anche il carattere di indifferibilità del provvedimento, nelle more della riorganizzazione delle strutture di livello generale del Ministero della salute, occorre assicurare da subito la possibilità di conferire i relativi incarichi dirigenziali, anche mediante l'individuazione di posizioni di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle quali assegnare transitoriamente la fascia economica minima prevista per gli incarichi dirigenziali del Ministero della salute;

Rilevata l'opportunità, al fine di assicurare la necessaria tempestività delle operazioni di reclutamento connesse al citato art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, di rinviare a successivo analogo provvedimento l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte che riguarda la dirigenza del Ministero della salute;

Tenuto conto delle esigenze di servizio delle direzioni generali di cui al vigente assetto organizzativo del Ministero;

Considerata, in particolare, l'esigenza di assicurare, anche in relazione alle nuove attività derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, una struttura dirigenziale dedicata alle problematiche relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori del Ministero della salute, da affidare a una professionalità sanitaria e da inquadrare, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019;

Tenuto conto dell'esigenza rappresentata dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, relativamente alla distinzione, nell'ambito delle attuali competenze affidate all'Ufficio 1 della stessa, tra funzioni di tipo amministrativo e compiti di natura prettamente tecnico sanitaria, finalizzata ad assicurare il miglior perseguimento dei fini istituzionali;

Rilevata, quindi, la necessità di istituire un apposito ufficio dirigenziale dedicato alla rilevante materia dei biocidi e dei cosmetici, da affidare a una professionalità sanitaria e da inquadrare, ad integrazione, tra le strutture complesse di cui al decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019;

Tenuto conto delle fasce economiche attribuite agli uffici primi delle diverse direzioni generali del Ministero;

Dato atto che le posizioni funzionali corrispondenti alla direzione dell'Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e dell'Ufficio 2 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, di cui al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, risultano vacanti alla data del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le necessarie corrispondenti modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015 e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015

1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole da «Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici - segreteria del direttore generale;» fino alle parole «esercizio delle competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai fini estetici.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 1 - Affari generali: segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance; controllo di gestione; coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità; espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti.»;

b) tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, all'art. 6, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 7, è aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 - biocidi e cosmetici: esercizio delle funzioni di Autorità competente in materia di biocidi; esercizio delle funzioni di Autorità competente in materia di cosmetici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; esercizio delle competenze del Ministero della salute in materia di apparecchiature usate ai fini estetici individuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1; esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; rilascio di certificati di libera vendita in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici; valutazione dei messaggi pubblicitari in materia di presidi medico chirurgici.»;

c) all'art. 14, comma 1, le parole da «Ufficio 2 - relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori - relazioni sindacali e contrattazione;» fino alle parole «coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 2 – organizzazione e relazioni sindacali: relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; supporto agli accordi degli uffici periferici; organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; logistica delle sedi centrali; sistemi di valutazione delle posizioni e di rilevazione del potenziale del personale; coordinamento delle attività delle direzioni generali connesse al sistema di misurazione e valutazione della performance in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione; gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze; coordinamento, all'interno della direzione generale, del sistema informativo unitario del personale; individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione; realizzazione e gestione corsi di formazione; coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni generali.»;

d) tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, all'art. 14, comma 1, dopo la descrizione delle competenze affidate all'Ufficio 7, è aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 - sicurezza e salute dei lavoratori: servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della normativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e gli uffici di diretta collaborazione; proposta e implementazione delle misure di tutela della salute per le sedi centrali del Ministero e gli uffici di diretta collaborazione; sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso; protocolli di sicurezza; registro delle vulnerabilità dei lavoratori; organigramma della sicurezza; formazione e informazione in materia di sicurezza e di benessere psicofisico; linee di indirizzo in materia di sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro delle sedi periferiche; coordinamento delle politiche di sicurezza e salute dei lavoratori degli uffici periferici in raccordo con la Direzione generale della prevenzione sanitaria e con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori; supporto al *disability manager* e al responsabile dei processi di inserimento; sportello di ascolto per la protezione e la prevenzione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato; segreteria Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 1 di cui all'art. 1, lettera *a)*, è attribuita la fascia economica B; all'Ufficio 2 di cui all'art. 1, lettera *c)*, rimane attribuita la fascia economica A; all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera *b)* e all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera *d)*, rientranti, ad integrazione, nelle strutture complesse di cui decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019, è attribuita la fascia economica B.

2. Tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, citato in premessa, e in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca già previsti dal decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, nelle more della riorganizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della salute, sono conferibili presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale, nelle materie di rispettiva competenza, ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle quali è attribuita la fascia economica C, così distribuite:

Segretariato generale: una posizione funzionale;

Direzione generale della programmazione sanitaria: cinque posizioni funzionali, di cui due posizioni da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;

Direzione generale della prevenzione sanitaria: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute: due posizioni funzionali, di cui una posizione da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico: una posizione funzionale.

3. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza tra le competenze attribuite alle strutture di livello dirigenziale non generale e alle strutture complesse del Ministero e le funzioni prevalenti svolte dai dirigenti sanitari interessati non titolari di struttura complessa, gli incarichi attualmente afferenti all'Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sono assegnati, senza soluzione di continuità, all'Ufficio 8 di cui all'art. 1, lettera *b)*; nell'ambito della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, l'incarico di direzione di struttura semplice attualmente conferito presso l'Ufficio 2, è assegnato, senza soluzione di continuità, all'Ufficio 8, di cui all'art. 1, lettera *d)*.

4. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2606

21A06014

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 28 settembre 2021.

Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impiati esistenti.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Considerato che, a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella *A)* al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Considerato che è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto ministeriale di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura;

Considerato che per gli interventi finanziati dall'investimento dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e complementarietà con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;

Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Decreta:

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1. 1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del centro e del sud Italia.

2. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

linea d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;

linea d'intervento C - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

3. I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Fermo quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico, potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto dell'EGATO, o del comune, ognuno dei quali rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente decreto dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

5. I criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte di cui al punto 2 e di riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate, sono indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

6. Le proposte di cui al punto 2 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da tre membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro membri indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

7. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 13, risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziate.

8. Nel caso di cui al punto 7, il Ministro provvederà, entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle tre graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute.

9. Gli avvisi, di cui al punto 2, dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

10. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta non potrà superare la somma complessiva di:

euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea d'intervento A;

euro 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro) per la linea d'intervento B;

euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la linea d'intervento C.

11. Entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento. Ai fini dell'individuazione dei soggetti realizzatori, i soggetti destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto, in conformità a quanto sarà previsto da ciascun avviso.

12. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

13. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni dalla richiesta;

mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;

mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2838

ALLEGATO *1*

Riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate

Il riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate sono le seguenti:

- Linea d'Intervento A: € 600.000.000;
- Linea d'Intervento B: € 450.000.000;
- Linea d'Intervento C: € 450.000.000.

Il 60% delle risorse, pari a 900 milioni di euro, è destinato alle Regioni del centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'Intervento, pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati, rispettivamente, alle Regioni del centro sud e alle restanti Regioni, e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la rispettiva Linea d'Intervento e il secondo al 40% delle risorse medesime.

Criteri di ammissibilità della proposta

Gli interventi da finanziare devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

i. dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026;

ii. non devono avere ottenuto un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo;

iii. non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente;

iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Criteri di valutazione delle proposte

Criteri di valutazione Linea d'Intervento A

Oggetto: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Criteri Linea A	Descrizione	Punteggio max
A1. Stato della progettazione	Stato della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
A2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale	20
A3. Tasso di raccolta differenziata	Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019	20
A4. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
A5. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
A6. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
A7. Cronoprogramma	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	10

Criteri di valutazione Linea d'Intervento B

Oggetto: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Criteri Linea B	Descrizione	Punteggio max
B1. Livello progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
B2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento	10
B3. Quantità trattate	Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza	15
B4. Deficit impiantistico	Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale	15

B5. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
B6. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
B7. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
B8. Tempi di realizzazione	Realizzazione dell'intervento secondo il relativo cronoprogramma delle attività che preveda una riduzione dei tempi rispetto a quelli del PNRR	5
B9. Localizzazione	Realizzazione delle opere su aree industriali dismesse o da riqualificare	5

Criteri di valutazione Linea d'Intervento C

Oggetto: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

Criteri Linea C	Descrizione	Punteggio max
C1. Livello progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
C2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento	10
C3. Quantità trattate	Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza	15
C4. Deficit impiantistico	Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale	15
C5. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
C6. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
C7. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
C8. Tempi di realizzazione	Realizzazione dell'intervento secondo il relativo cronoprogramma delle attività che preveda una riduzione dei tempi rispetto a quelli del PNRR	5
C9. Localizzazione	Realizzazione delle opere su aree industriali dismesse o da riqualificare	5

21A06015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 2 settembre 2021.

Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 73 del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2017 relativo alla «Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi»;

Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 che istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ora Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento dei predetti costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata legge n. 178/2020, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata legge n. 178/2020 per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata legge n. 178/2020, le modalità di attribuzione delle risorse, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73 del Codice della navigazione, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave;

b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;

c) «rimozione» è qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;

d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto, comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a prescindere dalle circostanze di cui all'art. 73 del Codice della navigazione, dal punto in cui si trova all'atto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 2, al luogo sede di demolizione/riciclaggio/vendita.

Art. 2.

Attività ricognitiva e presentazione delle domande

1. Le Autorità di sistema portuale che intendono accedere alle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da:

a. la tabella in allegato A;

b. relazione fotografica della nave/ relitto;

c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi informativi raccolti nella tabella in allegato A;

d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorità di sistema portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti dell'attività ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato A, ed alle risultanze della relazione tecnica;

e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere l'operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.

2. Per le finalità del presente articolo, le Capitanerie di porto nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 73 del Codice della navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l'ambiente marino, nonché navi che incidano sui profili di sicurezza della navigazione o costituiscono pregiudizio per l'ambiente marino, trasmettono all'Autorità di sistema portuale competente per circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione fotografica.

Art. 3.

Modalità di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle attività di rimozione/spostamento per la vendita/riciclaggio/demolizione

1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attività istruttoria per l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al fondo con l'indicazione degli importi assegnati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Direzione generale stabilisce l'entità dell'acconto e delle ulteriori *tranches* di contributo riconosciuto in base all'avanzamento delle attività, nonché la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei pagamenti.

3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al precedente comma 2 sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna Autorità è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione della somma riconosciuta alla singola Autorità di sistema portuale, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - amministrazione trasparente.

Art. 4.

Rimozione/spostamento e vendita

1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego, le Autorità di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti.

2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonché nel recupero ai fini della vendita dell'unità navale.

3. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità marittima di cui all'art. 73, comma 1, del Codice della navigazione, all'esecuzione dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di rimozione dei relitti procede l'Autorità di sistema portuale nell'ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente decreto.

Art. 5.

Rimozione/spostamento e riciclaggio/demolizione

1. Al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti negli spazi portuali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, le Autorità di sistema portuale affidano il servizio tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonché di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2017.

2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma 1 prevede la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unità navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 25, nonché l'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo.

3. In caso di procedura di riciclaggio, l'appalto può altresì prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, compresi i motori, l'eventuale carburante presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro sia suscettibile di uso commerciale. I relativi proventi sono ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 6.

Notificazioni all'eventuale proprietario

Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità marittima di cui all'art. 73 comma 1 del Codice della navigazione, l'Autorità di sistema portuale procede alla notifica dell'ordine di rimozione con le modalità di cui all'art. 90 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Art. 7.

Pubblicità dell'avvio delle procedure

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, l'avvio delle procedure di cui al presente decreto è comunicato a cura delle Autorità di sistema portuale tramite avviso pubblico ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le Autorità di sistema portuale provvedono a dare massima diffusione all'avviso tramite pubblicazione sul profilo amministrazione trasparente del proprio sito web e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 8.

Ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita

Ove le procedure di affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto prevedano la vendita dell'unità navale e/o di tutti gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i relativi ricavi sono acquisiti nella disponibilità dell'Autorità di sistema portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma 728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 9.

Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia

1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco delle navi e dei galleggianti, compresi i sommergibili, radiati presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali intende avviare le attività di affidamento - con risorse a valere della quota prevista per la MMI di cui all'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione, sgombero, demolizione e vendita, anche parziale, corredata da una descrizione degli interventi e della relativa stima dei costi associati.

2. La Marina militare, quale autorità competente, cura l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1.

3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilità complessivamente prevista dall'art. 1 comma 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilità della Marina militare con le seguenti modalità:

il Centro di responsabilità della Marina militare chiede, all'avvio di ogni singola procedura di affidamento, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'assegnazione delle risorse a copertura dell'importo posto a base di gara, facendo specifico riferimento, per la singola procedura, agli elementi di informazione di cui al precedente comma 1;

la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta.

4. L'erogazione del contributo è effettuata a favore del Centro di responsabilità della Marina militare che, in qualità di soggetto beneficiario, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.

5. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare e della relativa rete dei funzionari delegati della Forza armata, è effettuata nelle seguenti modalità:

il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio della procedura tecnico-amministrativa di affidamento;

il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale dei pagamenti definito al termine della procedura di affidamento.

6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2812

Allegato A

Tipologia: NAVE / RELITTO	
NOME NAVE/RELITTO	
TIPO NAVE/RELITTO	
BANDIERA	
NUMERO IMO	
NUMERO DI ISCRIZIONE	
ANNO DI COSTRUZIONE	
LUNGHEZZA FUORI TUTTO	
LARGHEZZA FUORI TUTTO	
PRESENZA DELLA CLASSE	SI/NO
VALIDITA' DEI CERTIFICATI STATUTARI	SI/NO
PRESENZA DI POLIZZA ASSICURATIVA	SI/NO
VALORE STORICO DEL RELITTO	SI/NO (SE SI, INSERIRE RIFERIMENTO DEL PROVVEDIMENTO)
CONDIZIONI DELLO SCAFO	A. BUONE CONDIZIONI, IN ASSENZA DI EVIDENZE DI DETERIORAMENTO B. SUFFICIENTI CONDIZIONI, CON EVIDENZE DI AVVIO DI DETERIORAMENTO C. IN STATO DI AVANZATO DETERIORAMENTO
CONDIZIONI DEI MOTORI (SIA PROPULSORE/I NAVALE/I, SIA GENERATORE/I DI ENERGIA DI BORDO)	A. EFFICIENTI B. EFFICIENTI A SEGUITO DI INTERVENTO TECNICO C. EFFICIENZA NON RIPRISTINABILE D. NON VALUTABILE (SPIEGARE IL PERCHE')
CONDIZIONI DELLE APPARECCHIATURE RADIO-ELETTRICHE DI BORDO	A. EFFICIENTI (ELENCARE) B. EFFICIENTI A SEGUITO DI INTERVENTO TECNICO (ELENCARE) C. NON RIUTILIZZABILI D. NON VALUTABILE (SPIEGARE IL PERCHE')
CONDIZIONI DEGLI ARREDI	A. IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE (ELENCARE ARREDI RIUTILIZZABILI) B. IN SUFFICIENTE STATO DI MANUTENZIONE (ELENCARE ARREDI RIUTILIZZABILI) C. NON RIUTILIZZABILI, IN QUANTO IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE
STAZZA LORDA	
LOCALIZZAZIONE DELLA NAVE/RELITTO	SE IN MARE: LAT. ____________N – LONG. ___________ E
	SE IN BANCHINA: RIFERIMENTO DELLA BANCHINA/MOLO
LA POSIZIONE DELLA NAVE/RELITTO COMPORTA CRITICITA' PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE[1]	SI/NO
SE SI, SPECIFICARE:	
DATI PROPRIETARIO (SE NOTO)	
NUMERO MOTORI PRINCIPALI	
PRESENZA CARBURANTE A BORDO	SI/NO
SE SI, INDICARE QUANTITATIVO	
PRESENZA AMIANTO A BORDO	SI/NO
PRESENZA CELLE FRIGO A BORDO	SI/NO

[1] Sentito il parere della competente Capitaneria di Porto

21A06001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 3 al 4 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 luglio 2021 al 4 luglio 2021 nella Provincia di Lodi.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Lodi:

piogge alluvionali dal 3 luglio 2021 al 4 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Livraga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A06016

DECRETO 7 ottobre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria dal 21 al 23 novembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare, l'art. 71, comma 1-*bis*, che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della Regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 21 novembre 2020 al 22 novembre 2020 nella Provincia di Cosenza;

piogge persistenti dal 21 novembre 2020 al 23 novembre 2020 nella Provincia di Crotone;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali per le produzioni e le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cosenza:

piogge persistenti dal 21 novembre 2020 al 22 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, comma 3 e comma 6 nel territorio dei Comuni di Acri, Altomonte, Calopezzati, Campana, Cariati, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Corigliano Rossano, Cropalati, Crosia, Francavilla Maritti-

ma, Laino Castello, Nocara, Paludi, Rocca Imperiale, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese;

Crotone:

piogge persistenti dal 21 novembre 2020 al 23 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)* e comma 3 nell'intero territorio provinciale;

piogge persistenti dal 21 novembre 2020 al 23 novembre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Belvedere di Spinello, Ciro' Marina, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A06017

DECRETO 7 ottobre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise dal 16 al 19 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Molise di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 16 luglio 2021 al 19 luglio 2021 nella Provincia di Campobasso;

Dato atto alla Regione Molise di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Molise di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli,

in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Campobasso:

piogge alluvionali dal 16 luglio 2021 al 19 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di San Felice del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A06018

DECRETO 7 ottobre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 17 al 28 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare, l'art. 71, comma 1, che stabilisce che «le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 17 giugno 2021 e del 28 giugno 2021 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pavia:

grandinate del 17 giugno 2021 e del 28 giugno 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, nel territorio dei Comuni di Arena Po, Bosnasco, Godiasco Salice Terme, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Portalbera, San Damiano Al Colle, Stradella, Zenevredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A06019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Better società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina del liquidatore, nei confronti della società cooperativa «Better società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti uffici dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 119.802,00, si riscontra una massa debitoria di euro 689.272,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -597.208,00;

Considerato che in data 25 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno presentato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Better società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14100241000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1958 (codice fiscale BMBNCL58D07E435L) e domiciliato in Roma, via Alessandria n. 25.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05956

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa G.B. Costruzioni - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in Velletri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2017, n. 345/2017, con il quale la «Società cooperativa G.B. Costruzioni - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Velletri (RM) (codice fiscale 10421801001) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017, n. 529/2017, con il quale l'avv. Sandra D'Amico è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2018, n. 232/2018, con il quale il dott. Paolo Salvo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Sandra D'Amico, rinunciataria;

Vista la nota pervenuta in data 18 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rimettere l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Salvo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, l'avv. Andrea Guidarelli, nato a Urbino (PU) il 28 marzo 1975 (codice fiscale GDRNDR75C28L500G), domiciliato in Roma, piazza Paganica n. 13, in sostituzione del dott. Paolo Salvo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05957

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «MA.SI. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Albano Laziale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2017, n. 276/2017, con il quale la «MA.SI. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Albano Laziale (RM), codice fiscale 11199111003, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017, n. 530/2017, con il quale l'avv. Sandra D'Amico è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2018, n. 233/2018, con il quale il dott. Paolo Salvo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Sandra D'Amico, rinunciataria;

Vista la nota pervenuta in data 18 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rimettere l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Salvo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, l'avv. Andrea Guidarelli, nato a Urbino (PU) il 28 marzo 1975 (codice fiscale GDRNDR75C28L500G), domiciliato in Roma, piazza Paganica n. 13, in sostituzione del dott. Paolo Salvo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05958

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.S. Cooperativa manutenzione servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «C.M.S. - Cooperativa manutenzione servizi - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 272.577,00, si riscontra una massa debitoria di euro 305.999,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -34.547,00;

Considerato che in data 31 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «C.M.S. - Cooperativa manutenzione servizi - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10724191001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Tardanico nato a Caltanissetta (CL) il 20 settembre 1966 (codice fiscale TRDFBA66P20B429Z), e domiciliato in Roma via G. Sacconi, n. 19.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05979

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Faro a r.l.», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società cooperativa edilizia Faro a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 30.125,00, si riscontra una massa debitoria di euro 214.861,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -184.736,00;

Considerato che in data 15 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che la situazione patrimoniale della società cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei Commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Faro a r.l.», con sede in Velletri (RM) (codice fiscale 11651391002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Carmelina Marra, nata a Roma il 24 luglio 1962 (codice fiscale MRRCML62L64H501A), e ivi domiciliata in via Giovanni Aretusi, n. 58/a.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05980

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE - IULM

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 20 luglio 2021;

Vista la nota del Presidente del consiglio di amministrazione di questo Ateneo, prof. Giovanni Puglisi, prot. n. 27/21 del 30 luglio 2021 con la quale sono state trasmesse al MUR le proposte di modifica di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale prot. n. 00013303 del giorno 1° ottobre 2021 con la quale sono state accolte le proposte di modifica del sopracitato Statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta modificato come da testo che si riporta in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente al testo integrale dello statuto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 ottobre 2021

Il rettore: CANOVA

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU *I)*;

f) master universitario II livello (MU *II)*.

Può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalità con le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. L'attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente Statuto e dai seguenti regolamenti:

a) Regolamento didattico di Ateneo;

b) Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni.

2. Le fonti di finanziamento della Libera università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. La Libera università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di Governo

1. Sono organi di Governo della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il Senato accademico;

c) il rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il Governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore vicario;

c) da un Preside di Facoltà, designato dal Senato accademico tra i Presidi di Facoltà membri del Senato stesso;

d) da un direttore di Dipartimento designato dal Senato accademico;

e) da una personalità di chiara fama, di estrazione non accademica, capace di garantire il raccordo dell'Università con la società civile e con il mondo della cultura, della comunicazione e dei media designato dal Senato accademico;

f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori», tra i quali almeno due non debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo;

g) da un rappresentante della carriera diplomatica designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) da un rappresentante degli studenti, con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente;

i) da un rappresentante dell'associazione MondoIUL nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *l)* su proposta dell'associazione. Non possono essere nominati i professori e i ricercatori di ruolo, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo dell'università IULM;

l) dal rettore in carica alla scadenza del suo mandato e per un periodo pari alla durata del mandato del nuovo rettore insediato.

3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2 lettere *g)* e *h)*, ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera *i)* stesso comma non inficia la regolarità delle sedute.

4. Il rettore è *ex-officio* vice presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale assiste ai lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attività dell'Ateneo, deliberando sul *budget* annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo. Ha la diretta responsabilità sulla pianificazione economico-finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Università, il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 41;

e) delibere sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del Senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di Statuto anche su proposta del Senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su proposta del Senato accademico;

j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionale e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il Senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni Facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione;

m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I consiglieri rimangono in carica per quattro anni, ad eccezione del rettore, del pro-rettore vicario e del consigliere di cui all'art. 8, comma 2, lettera *l)*.

Il rettore e il pro-rettore vicario rimangono in carica per la durata del loro mandato. Il consigliere di cui all'art. 8, comma 2, lettera *l)* rimane in carica per la durata del mandato rettorale del suo successore; decade comunque in caso di cessazione anticipata del mandato del rettore in carica.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri. Il Presidente è scelto fra i componenti del consiglio con l'eccezione dei membri di cui alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 8, comma 2 e di tutti i professori e i ricercatori di ruolo dell'università IULM in carica. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario, anche esterno al consiglio di amministrazione, senza funzioni né prerogative;

b) nelle materie diverse dalla nomina del Presidente e del direttore generale delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al Presidente del consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai Presidi di Facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;

d) ai componenti del consiglio di amministrazione;

e) ai direttori di Dipartimento;

ed inoltre:

f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) è garante dell'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del Presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del consiglio di amministrazione.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il Senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai Presidi di Facoltà;

d) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

3. Il direttore generale assiste ai lavori e funge da segretario.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il Senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i Presidi delle Facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 29;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni Facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni Facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;

f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di Facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il Consiglio di Facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al consiglio di amministrazione, in materia di ordinamenti didattici, modifiche di Statuto e dà parere su proposte avanzate da questo. Propone il Regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

j) delibera sulle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e ai Dipartimenti;

k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice etico che non rientrano nella competenza del Collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione delle sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunità universitaria;

l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività *post-lauream*;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore o, in sua assenza, quello di chi presiede.

Capo IV

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di Governo dell'Ateneo e rappresenta l'Università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non può essere confermato.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del Senato accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. In particolare monitora le attività e verifica il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di Governo per l'Ateneo; può avvalersi di una apposita Commissione a prevalente composizione extra- accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i Presidi delle Facoltà eletti dal Senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 29;

e) avvia i procedimenti disciplinari relativi agli studenti e al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente; per il personale non docente l'azione disciplinare è svolta su proposta del direttore generale.

f) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il Nucleo di valutazione, sentito il parere del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, indicandone il Presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-rettore vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Può nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori e/o ricercatori per materie determinate, compatibilmente con lo stato giuridico dei ricercatori universitari;

k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione:

a) tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Università su una terna di nomi proposta dal Senato accademico appositamente convocato dal rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il Senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto;

b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto *a)* i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto;

c) al fine di garantire la continuità del Governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima.

2. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

TITOLO III

ORGANI SUSSIDIARI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 17.

Organi sussidiari

1. Sono organi sussidiari della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

a) il Nucleo di valutazione;

b) il Collegio di disciplina;

c) il Comitato per le pari opportunità;

d) il Consiglio degli studenti.

Capo II

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Il Nucleo è composto da sei membri compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni. Del Nucleo fa di diritto parte un rappresentante degli studenti.

Capo III

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 19.

Finalità

1. Il Collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge è competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 20.

Composizione

1. Il Collegio di disciplina è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 21.

Nomina

1. I componenti sono scelti dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale.

2. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi.

Art. 22.

Criteri di ripartizione della competenza

1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari.

2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.

3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato.

4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del Collegio e sentito il Senato accademico, può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Capo IV

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 23.

Finalità

1. È istituito il Comitato per le pari opportunità al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'età, orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilità e lingua.

Art. 24.

Composizione e attribuzioni

1. La composizione del Comitato per le pari opportunità e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito regolamento.

Capo V

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 25.

Finalità

È istituito il Consiglio degli studenti al fine di valorizzare la partecipazione studentesca alla vita democratica dell'Ateneo e di coinvolgere gli studenti nei processi di assicurazione della qualità. L'organo ha funzione consultiva.

Art. 26.

Composizione e attribuzioni

1. La composizione del Consiglio e le attribuzioni ad esso riconosciute sono disciplinate da apposito regolamento, che sarà approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 27.

La Facoltà

1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Art. 28.

Gli organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà.

Art. 29.

Il Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il Preside è eletto dal Senato accademico tra i professori di prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla Facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà, nella composizione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del successivo art. 30, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

3. Qualora il Consiglio di Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Senato accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.

5. Il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di Governo dell'Università.

6. Il Preside può nominare uno o più Vice Presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 30.

Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà:

a) propone al Senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla Facoltà, secondo quanto previsto al precedente art. 29;

b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia attribuiti dal Senato accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla Facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

i) nomina annualmente la Giunta di Facoltà, composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal Preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale.

3. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la Facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il Regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di Commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali è deliberato in Consiglio di Facoltà dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la Facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Preside o di chi presiede la seduta.

Capo II

I DIPARTIMENTI

Art. 31.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento (a cui devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di Facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attività:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale; il Dipartimento inoltre predispone la documentazione concernente la propria attività di ricerca ai fini della valutazione istituzionale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo.

3. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 32.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 31, comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del Dipartimento dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

4. La carica di direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Preside di Facoltà.

Art. 33.

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il Consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai professori aggregati;

c) dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

d) dai professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali, che partecipano al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.

Capo III

I CENTRI DI RICERCA

Art. 34.

I centri di ricerca

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il Senato accademico.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 35.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

3. Il ruolo organico dei professori di seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

4. Il regime di impegno dei professori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a millecinquecento ore annue per i professori a tempo pieno e a settecentocinquanta ore annue per i professori a tempo definito. I docenti sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e non meno di duecentocinquanta ore in regime di tempo definito.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di Governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori di prima fascia, ove ricorrano i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa delibera del Senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano afferenti alla Facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 36.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 37.

Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è posto ad esaurimento.

2. Il regime di impegno dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a millecinquecento ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a settecentocinquanta ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di trecentocinquanta ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di duecento ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle università statali.

Art. 38.

Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il valersi del titolo di professore aggregato è consentito unicamente per finalità connesse alla didattica e alla ricerca e, più in generale, per finalità strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Art. 39.

Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicità degli atti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dott. di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di ulteriori requisiti definiti dal citato Regolamento interno di Ateneo.

2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:

a) contratti *junior* di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

b) contratti *senior*: nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto *junior*, eventualmente prorogato, il Senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera *b)* dell'art 24, comma 3 della legge 240/2010 (*senior*) di durata triennale non rinnovabile.

Tale tipologia di contratto può essere conferita a:

soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)* (*junior*) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;

soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.

3. I contratti di cui al comma 2, lettera *a)* possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera *b)* sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecento ore annue per il regime di tempo definito.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera *b)* è facoltà dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalità disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, l'attività del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *e)* della citata Legge. In caso di esito positivo della valutazione, e fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul Portale dell'Ateneo.

5. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS *ex* INPDAP.

Art 40.

Docenti a contratto

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi, può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II

IL DIRETTORE GENERALE - IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art 41.

Il direttore generale

1. Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Università con provata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con il consiglio di amministrazione e con il rettore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di Governo;

b) sovrintende a tutte le aree nelle quali si sviluppa l'attività dell'Università, nonché a quella del personale dipendente, dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico-amministrativo in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

c) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalità e con i limiti e procedure indicati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

d) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i Presidi di Facoltà;

e) sovrintende al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

f) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 42.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 43.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

7. L'eventuale azione disciplinare è svolta secondo l'art. 15, comma 3, lettera *e)*.

Art. 44.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 45.

Facoltà attivate

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è articolata in Facoltà che sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.

2. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle Facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 46.

Altre attività didattiche

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione *post-lauream* (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della Facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con università straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;

g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.

2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico cui compete il controllo scientifico che potrà essere garantito anche attraverso uno o più comitati scientifici presieduti da un professore ordinario dell'Università IULM.

Art. 47.

Attività di tutorato

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio Regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il Regolamento per il tutorato è approvato dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 48.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento. Il consiglio di amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società di revisione legale abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e iscritta nel registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto medesimo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è così composto:

a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'università e della ricerca con funzioni di Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero;

b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori Legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

TITOLO VIII

FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 49.

Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attività e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Università.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.

Disposizioni riguardanti gli organi di Governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del consiglio di amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 51.

Utilizzo delle risorse - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente Statuto nonché ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera università di lingue e comunicazione IULM e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attività istituzionali dell'ente.

2. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera università di lingue e comunicazione IULM sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sarà rimessa al consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico e, nell'impossibilità del medesimo, ai liquidatori.

Art. 52.

Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM, i componenti del consiglio di amministrazione, il rettore, i pro-rettori, i presidi di Facoltà, i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organismi, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato.

Il rettore emerito, già nominato, mantiene il titolo e le prerogative acquisite all'atto della nomina.

21A05990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed Composto»

Estratto determina AAM/PPA n. 744/2021 del 30 settembre 2021

È autorizzata la seguente variazione: modifica per l'aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute nei paragrafi 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Aggiornamenti delle informazioni di sicurezza relative agli eccipienti con effetti noti in linea con *l'Annex to the european commission guideline on excipients in the labelling and packaging leaflet of medicinal products for human use*.

Aggiornamento dell'indirizzo relativo alla segnalazione delle reazioni avverse.

Altre modifiche editoriali:

in relazione al medicinale ACTIFED COMPOSTO nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 021102037 - «sciroppo» flacone 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: società Johnson & Johnson S.p.a..

Codice pratica: VN2/2020/240.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio llustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A06020

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud»

Estratto determina AAM/PPA n. 755/2021 del 4 ottobre 2021

Codice pratica: N1B/2021/754BIS.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD anche nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «200 bar gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri - A.I.C. n. 039160270, base 32 15C2GG.

Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l., con sede legale in via Arpino n. 24 - 03036 Isola del Liri (Frosinone), codice fiscale 02509660607.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06021

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ninoxan»

Estratto determina AAM/PPA n. 756/2021 del 4 ottobre 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 21 febbraio 2018 con conseguente modifica degli stampati (SE/H/1274/001/R/001). È autorizzata, altresì, la variazione SE/H/1274/001/IB/018 tipo IB C.I.3.z - Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di implementare le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00010572/201706), relativamente al medicinale: NINOXAN.

Confezioni:

042646012 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in acciaio con valvola PRV;

042646024 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646036 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646048 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in alluminio con valvola PRV;

042646051 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in alluminio con valvola PRV;

042646063 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646075 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in acciaio con valvola PRV;

042646087 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646099 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 50 lt in acciaio con valvola PRV;

042646101 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 2 lt in alluminio con valvola PRV;

042646113 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 2 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata.

Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Benigno Crepsi n. 19 - 20159 Milano (Italia), codice fiscale 08418370964.

Codici procedura europea:

SE/H/1274/001/R/001;

SE/H/1274/001/IB/018.

Codici pratica:

FVRMC/2017/86;

C1B/2020/1261.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da:

042646012 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in acciaio con valvola PRV;

042646024 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646036 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646048 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 5 lt in alluminio con valvola PRV;

042646051 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in alluminio con valvola PRV;

042646063 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646075 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in acciaio con valvola PRV;

042646087 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 10 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646099 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 50 lt in acciaio con valvola PRV;

042646101 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 2 lt in alluminio con valvola PRV;

042646113 - «50% + 50% gas medicinale» bombola da 2 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

a:

042646012 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 5 lt in acciaio con valvola PRV;

042646024 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 5 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646036 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 5 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646048 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 5 lt in alluminio con valvola PRV;

042646051 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 10 lt in alluminio con valvola PRV;

042646063 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 10 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata;

042646075 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 10 lt in acciaio con valvola PRV;

042646087 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 10 lt in acciaio con valvola riduttrice integrata;

042646099 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 50 lt in acciaio con valvola PRV;

042646101 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 2 lt in alluminio con valvola PRV;

042646113 - «50% + 50% gas medicinale, compresso» 1 bombola da 2 lt in alluminio con valvola riduttrice integrata.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 758/2021 del 4 ottobre 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIMVASTATINA AUROBINDO anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate, con l'introduzione del nuovo confezionamento primario.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770347 (base 10) 14Z5PC (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770386 (base 10) 14Z5QL (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770398 (base 10) 14Z5QY (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770400 (base 10) 14Z5R0 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770412 (base 10) 14Z5RD (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770424 (base 10) 14Z5RS (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770436 (base 10) 14Z5S4 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770448 (base 10) 14Z5SJ (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770451 (base 10) 14Z5SM (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770463 (base 10) 14Z5SZ (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770475 (base 10) 14Z5TC (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770487 (base 10) 14Z5TR (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770499 (base 10) 14Z5U3 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770501 (base 10) 14Z5U5 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770513 (base 10) 14Z5UK (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770525 (base 10) 14Z5UX (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770537 (base 10) 14Z5VN (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770549 (base 10) 14Z5VP (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770552 (base 10) 14Z5VS (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770564 (base 10) 14Z5W4 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038770576 (base 10) 14Z5WJ (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: simvastatina.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Procedura europea: NL/H/1311/002-004/IB/044/G.

Codice pratica: C1B/2021/494.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) - classe di medicinali non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile, per le confezioni fino a 100 compresse;

OSP - medicinale ad uso ospedaliero o struttura equiparata, per la confezione da 1000 compresse.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone SF»

Estratto determina AAM/PPA n. 759/2021 del 4 ottobre 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALMETEROLO E FLUTICASONE SF anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«25 microgrammi/50 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione», 3 inalatori in Al da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084048 (base 10) 1CYCYJ (base 32);

«25 microgrammi/125 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione», 3 inalatori in Al da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084051 (base 10) 1CYCYM (base 32);

«25 microgrammi/250 microgrammi/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione», 3 inalatori in Al da 120 erogazioni - A.I.C. n. 046084063 (base 10) 1CYCYZ (base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Principio attivo: salmeterolo e fluticasone.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma (Italia).

Procedura europea: PT/H/2388/001-003/IB/008.

Codice pratica: C1B/2021/648.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn) - classe di medicinali non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zentel»

Estratto determina AAM/PPA n. 761/2021 del 4 ottobre 2021

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZENTEL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «400 mg compresse», 1 compressa in blister Al/PVDC/PVC - A.I.C. n. 027096066 (base 10) 0TUX02 (base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: albendazolo.

Titolare A.I.C.: Laboratoire GlaxoSmithKline, con sede legale e domicilio fiscale 23 Rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison, Francia.

Codice pratica: N1B/2021/321.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eurocal D3».

Estratto determina AAM/PPA n. 763/2021 del 6 ottobre 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

una variazione tipo II B.II.b.3.e), aumento del sovradosaggio di un principio attivo;

una variazione tipo IB B.III.b.4.a), aumento delle dimensioni del lotto;

una variazione tipo IB B.II.b.3.a), modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito;

sette variazioni tipo IA B.II.c.1.c) cancellazione di parametri non significativi nelle specifiche di un eccipiente;

quattro variazioni tipo IA aggiunta di nuovi parametri nella specifica del prodotto finito con i corrispondenti metodi;

una variazione tipo IA B.II.d.1.d), cancellazione di un parametro non significativo dalle specifiche del prodotto finito;

due variazioni tipo estensione dei limiti di due test della specifica del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.d.2.a), introduzione di una modifica minore ad una procedura di prova della specifica del prodotto finito;

cinque variazioni tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di nuovi parametri nella specifica del confezionamento primario del prodotto finito con i relativi metodi di analisi;

una variazione tipo IA B.II.e.2.C), eliminazione di un parametro non significativo dalle specifiche del confezionamento primario del prodotto finito.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale EUROCAL D3 nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 032840023 - «1000 mg/880 UI granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 032840011 - «1000 mg/880 UI granulato effervescente» 46 bustine.

Codice pratica: VN2/2020/330.

Titolare A.I.C.: Amdipharm LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A06026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duratocin».

Estratto determina AAM/PPA n. 764/2021 del 6 ottobre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni: tipo II C.I.6.a) e tipo IB C.I.3.z), aggiornamento stampati per nuova indicazione terapeutica e nuova via di somministrazione (intramuscolare) ed in accordo alla raccomandazione UK/H/PSFU/00546/201706. Conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale DURATOCIN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 037567029 - «100 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici procedure: DK/H/2872/001/X/025G, DK/H/2872/001/IB/027.

Codici pratiche: MCA/2018/293, C1B/2019/1550.

Titolare AIC: Ferring S.p.a.(codice fiscale 07676940153).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06027

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle «Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni».

Sul sito istituzionale dell'AGID Agenzia per l'Italia digitale, al seguente link https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123008_725_1.html - è stata pubblicata la determina n. 547 del 1° ottobre 2021, che approva le «Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni», che contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (ModI), definito ai sensi dell'art. 73, comma 3-*bis*, lettera *b)* del decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il nuovo *European Interoperability Framework*.

21A06029

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Sorgente SGR», in Roma

(*Omissis*).

Con nota del 30 settembre 2021 il commissario straordinario ha [*omissis*] chiesto alla Banca d'Italia di valutare l'autorizzazione ad un'eventuale ulteriore proroga della A.S., ai sensi dell'art. 70, comma 5, del TUB, come richiamato dall'art. 56, comma 3, del TUF, indicando puntualmente le attività da porre in essere. Alla richiesta è seguito il parere favorevole del Comitato di sorveglianza.

(*Omissis*).

Nel quadro delineato, si ravvisa pertanto la necessità di prorogare la procedura per tre mesi, onde consentire il completamento dei residui adempimenti da porre in essere [*omissis*].

La Banca d'Italia si riserva di disporre la chiusura della A.S. prima della scadenza del suindicato termine [*omissis*].

Alla luce di quanto precede, si dispone la proroga di tre mesi dell'amministrazione straordinaria di Sorgente SGR ai sensi dell'art. 70, comma 5, TUB come richiamato dall'art. 56 del TUF.

(*Omissis*).

Roma, 5 ottobre 2021

Il Governatore: VISCO

21A06028

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-247) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.